



COMUNE: **CAPO DI PONTE**

PROCEDURA: Verifica di Assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ' A VAS DELLA VARIANTE N. 01 AL PGT VIGENTE

Ai sensi della DCR VIII/351 del 13 marzo 2007 recante "Indirizzi generali per la valutazione ambientale di Piani e Programmi" e della successiva DGR n. 9/761 del 10 novembre 2010, la Provincia partecipa, in qualità di ente territorialmente interessato, ai processi di VAS correlati all'approvazione degli atti di governo del territorio promossi dai comuni. A tal fine, per ciascun procedimento, è reso all'Autorità Competente un parere scritto ai fini della formazione del provvedimento di verifica.

Il contributo reso dalla Provincia di Brescia è condotto sulla base della documentazione messa a disposizione dal singolo Comune (pubblicata sul sito SIVAS di Regione Lombardia) e ha ad oggetto la valutazione degli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione delle previsioni, nel rispetto della disciplina prevista ai diversi livelli istituzionali, dall'Unione Europea alla Regione Lombardia.

VALUTAZIONI ISTRUTTORIE

Si premette che le valutazioni sono espresse in merito al Rapporto Preliminare, depositato sul sito SIVAS a partire dal 20.08.2018, relativo alla proposta della Variante n. 01 I PGT del Comune di Capo di Ponte, tenuto conto del PTCP vigente.

Il Comune di Capo di Ponte è dotato di PGT approvato con DCC n. 2 del 27.02.2012, per il quale è stato espresso il parere nell'ambito della relativa procedura di VAS alla quale si rimanda per gli aspetti generali e le relative valutazioni. La presente valutazione del Rapporto Preliminare si limita a quegli aspetti per i quali deve essere verificata l'opportunità di assoggettare la proposta di variante al PGT ad una specifica Valutazione Ambientale Strategica.

La variante, come si rileva dal Rapporto Preliminare, è finalizzata ad apportare limitate modifiche, aggiornamenti ed integrazioni alla struttura urbanistica vigente ed alla normativa tecnica di attuazione del Piano delle Regole, di quello dei Servizi e del Documento di Piano, oltre ad integrare il Piano dei Servizi col Piano Urbano Generale dei Servizi del Sottosuolo, rimanendo coerente con i principi e gli obiettivi strategici perseguiti dal PGT vigente

Il Rapporto Preliminare, riprendendo le analisi e le valutazioni del Rapporto Ambientale della VAS del PGT vigente, aggiorna ed implementa il quadro conoscitivo generale del territorio comunale, in merito alle componenti ambientali e rispetto alle nuove disposizioni degli strumenti di pianificazione sovraordinata, e ne definisce le principali criticità e potenzialità. Presenta in modo adeguato le azioni di variante proposte, valutandole rispetto ai criteri di sostenibilità individuati ed agli strumenti di pianificazione comunale e sovra ordinati, senza rilevare per esse particolari interferenze o effetti significativi.

Dall'analisi del Rapporto Preliminare, rilevata la portata delle modifiche che interessano in genere ambiti già pianificati e valutati nella VAS del PGT vigente, fatte salve le espressioni degli Enti e degli Uffici competenti per le specifiche componenti ambientali, in linea generale si ritiene non siano necessari particolari approfondimenti. Si reputa comunque opportuno fare le seguenti considerazioni.

Riguardo la norma 49.1 "Edifici accessori in aree agricole", inserita nelle Norme di Governo del Territorio del Piano delle Regole ad integrazione dell'art. 49 "Norme generali per la tutela paesaggistico-ambientale delle aree agricole", si esprimono dubbi sulla relativa sostenibilità sia rispetto alle indicazioni dell'art. 62 della LR 12/2005, sia rispetto alla potenziale criticità ambientale che l'attuazione della norma può innescare, per le caratteristiche degli edifici e l'esigua superficie minima di riferimento, indifferentemente collocabile sul territorio agricolo comunale. La possibilità concessa potrebbe infatti innescare un fenomeno di diffusione di questi manufatti non controllabile né nel numero né nella collocazione, con un potenziale effetto di urbanizzazione diffusa e disordinata delle aree agricole, sicuramente non coerente con le finalità della LR 12/2005 e della LR 31/2014, né sostenibile dal punto di vista ambientale.

In merito alla variante relativa al Campeggio Alpino, o Agricampeggio, e della relativa norma 52.3 "Interventi particolari: Agri-campeggio", inserita nelle Norme di Governo del Territorio del Piano delle Regole ad integrazione dell'art. 52 "Area agricola produttiva E1", visto l'esplicito richiamo all'art. 155 della LR 31/2008, si ricorda che le possibilità offerte dalla norma sono prerogativa dell'imprenditore agricolo.

Considerata la trasformazione urbanistica e ambientale dell'assetto esistente, genericamente prevista nella norma proposta e la tipologia delle attività e strutture consentite, anch'esse non ben precisate, si ritiene sarebbe opportuno un approfondimento presso i competenti Uffici regionali (UTR Brescia) per verificare se la proposta può rientrare fra quelle



COMUNE: **CAPO DI PONTE**

PROCEDURA: Verifica di Assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

consentite in ambito agricolo: l'attività agrituristica comunque non può prescindere dal Certificato attestante il rapporto di connessione dell'attività agrituristica rispetto a quella agricola, da richiedersi ai sopracitati Uffici della Regione Lombardia.

Considerata inoltre la localizzazione dell'area, dovrebbero essere precisate le esigenze dal punto di vista infrastrutturale e le modalità per farvi fronte per un corretto inserimento nel contesto. Si ricorda anche che tale tipologia agrituristica deve rispondere alle caratteristiche ben precisate nell'art. 155.

Se la proposta non rientrasse in quanto sopra, dovrebbe essere considerata variante che produce trasformazione di suolo agricolo con i relativi riflessi in merito al consumo di suolo, oltre che rendere necessaria una variante al PTCP per lo stralcio delle aree interessate dagli "Ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico" (AAS).

In merito alle norme relative agli "Edifici esistenti in area agricola non adibiti ad usi agricoli ER" (Art. 51), ricordando che il Piano delle Regole è tenuto ad individuare tali edifici (definendo in conseguenza la dimensione del fenomeno), la possibilità di modifica della destinazione d'uso se non valutata nel caso specifico, potrebbe comportare una potenziale diffusione di attività eterogenee nel territorio agricolo senza una preventiva valutazione quantitativa e qualitativa del fenomeno e di conseguenza dei potenziali impatti ambientali possano innescarsi.

Dello stesso articolo 51 sarebbe da chiarire la formulazione del comma g), integrato con la variante, in quanto non sembra di immediata comprensione il relativo oggetto.

Riguardo le modifiche che interessano i Nuclei di Antica Formazione si suggerisce di verificare la coerenza delle finalità e delle metodologie di intervento con gli indirizzi di tutela contenuti nella scheda dell'Elemento II.e.1 "Nuclei d'antica formazione" dell'allegato 1, "Disciplina per la tutela e la valorizzazione di ambiti, sistemi ed elementi del paesaggio della Provincia di Brescia", alla Normativa del PTCP.

Si ricorda, in funzione della successiva verifica di compatibilità con il PTCP e per evitare l'interruzione dei termini di espressione, la necessaria produzione della Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445), firmata da geologo abilitato in cui sia asseverata la congruità tra le previsioni urbanistiche della variante in esame con i contenuti dello studio geologico del PGT (allegato 6 alla d.g.r. Lombardia 19/06/2017 n. X/6738 - ex allegato 15 d.g.r.L. IX/2616/2011) e del PGRA.

Per quanto riguarda la VIC e la Rete Ecologica, si riportano le indicazioni dell'Ufficio Rete Ecologica ed Aree Protette.

La presenza di zone ad elevati elementi di naturalità qualifica il territorio di Capo di Ponte come particolarmente sensibile. Esso è così classificato:

- nella RER: per la maggior parte della superficie tra gli Elementi di Primo Livello, mentre una sua porzione, pressoché coincidente con il fondovalle, appartiene al Secondo Livello della RER. Il corso dell'Oglio, unitamente alle aree perifluviali, è "Corridoio regionale primario ad alta antropizzazione";
- nella REP del PTCP (vigente), la classificazione si fa più specifica e rimanda a precise norme. Sono confermati gli elementi regionali ed in particolare: le "Aree di elevato valore naturalistico" (Rif. Art. 44 Normativa PTCP). Il corridoio dell'Oglio è ascrivito a "tra i "Corridoi ecologici altamente antropizzati in ambito montano" (Rif. Art. 47 Normativa PTCP). Sono inoltre presenti "Corridoi ecologici locali" (Rif. Art. 50 Normativa PTCP) e sono stati indicati i "Fronti problematici all'interno dei corridoi ecologici" (Rif. Art. 54 Normativa PTCP), mentre l'area di fondovalle è perlopiù appartenente ad "Ambiti urbani e periurbani preferenziali per la ricostruzione ecologica diffusa" (Rif. Art. 51 Normativa PTCP). E' inoltre presente un Varco areale (Rif. Art. 52 Normativa PTCP).

Il Rapporto Preliminare accenna alla REC quale elaborato del PGT che ha assunto i principi e gli indirizzi della rete ecologica sovraordinata, ma si riferisce al 2012, pertanto si tratta di un elaborato che va opportunamente affinato, in quanto gli articoli citati si rifanno al PTCP del 2009.

Ciò premesso, per una maggiore completezza di documentazione ai fini della verifica di assoggettabilità a VAS e della successiva adozione della presente variante, si ritiene di indicare quanto segue.

Per quanto attiene la Rete Ecologica.

Si fa presente che la REP prevede per la porzione del territorio di Capo di Ponte più antropizzato l'appartenenza ad "Ambiti urbani e periurbani preferenziali per la ricostruzione ecologica diffusa" (Rif. Art. 51 Normativa PTCP), richiedendo quindi in tale direzione una previsione mitigativa di tipo diffuso.

Le scelte pianificatorie proposte (Aree a parcheggio, Permessi di costruire convenzionati o Piani attuativi, Area di servizio alla Cittadella della Cultura) devono relazionarsi alla rete ecologica sovraordinata, completandone la proposta con la individuazione di adeguate mitigazioni e/o compensazioni ecologiche.



COMUNE: **CAPO DI PONTE**

PROCEDURA: Verifica di Assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

Per quanto attiene i parcheggi, a titolo di esempio, si concorda con la necessità di prevedere una pavimentazione drenante o semidrenante. Si valuti, tuttavia, l'opportunità di equipaggiarli con vegetazione arbustiva autoctona, secondo la necessità di costituire anche zone che abbiano un carattere paesisticamente adeguato, sebbene urbano o periurbano.

Trattandosi di una variante al PdR e PdS, in attesa di un progetto di REC più completo – eventualmente da prevedere per una prossima variante generale, se ne integrino in modo adeguato (ed aggiornato al PTCP vigente) le Norme al fine di assicurare l'efficacia della tutela e della connettività della rete ecologica locale.

Per quanto attiene la Valutazione di Incidenza.

Si concorda con le Valutazioni conclusive che sono state rese al Cap. 5 dello Studio di Incidenza, redatto per escludere, appunto, la possibilità di incidenza diretta o indiretta sui Siti RN 2000 più prossimi al territorio del Comune.

A conferma di quanto suesposto si è preso altresì atto del Parere per l'espressione della Valutazione di incidenza pervenuto dalla Comunità Montana di Valle Camonica quale Ente gestore di diversi Siti RN 2000, pervenuto in data 31/08/2018 e registrato al nostro Prot. Gen. col n. 117118, il quale:

(...) “ esprime parere favorevole alla prima Variante al PGT vigente del Comune di Capo di Ponte per quanto riguarda la compatibilità con le finalità di tutela dei Siti natura 2000 ZPS IT2070401 “Parco Naturale dell'Adamello”, ZSC IT2070005 “Pizzo Badile” - Alta Val Zumella- ZSC IT2070023 “Belvedere – Tri Plane”, ZSC IT2070008 “Cresta Monte Colombé – Cima Barbignaga”.

Ad oggi non risulta pervenuto il parere dell'Ente Gestore del Sito RN 2000 denominato ZPS IT 2070301 “Foresta di Legnoli” (peraltro il più prossimo al Comune di Capo di Ponte in quanto in aderenza al confine nord ovest), tuttavia si ritiene che per la natura della Variante in argomento e quindi la distanza delle singole azioni di Piano qui promosse - oltre che le condizioni orografiche del territorio compreso tra le stesse ed i Siti RN 2000 - consentano ragionevolmente di poter affermare che non vi possano essere incidenze dirette ed indirette sullo stato di conservazione dei Siti RN 2000 citati. Non si ritiene pertanto di esprimere ulteriori pareri in merito.

Gli approfondimenti necessari per l'aggiornamento relativo alla rete ecologica dovranno essere resi disponibili in fase di compatibilità con il PTCP, entro la quale saranno possibili altre ed eventuali valutazioni.

VALUTAZIONI CONCLUSIVE

Viste le risultanze istruttorie si ritiene che, ai fini della verifica di assoggettabilità in oggetto, debbano essere adeguatamente considerate le indicazioni sopra formulate.

Tecnico referente
per l'Ufficio VAS
Francesco Vavassori